



## **COMUNE DI MENTANA**

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

### **REGOLAMENTO COMUNALE**

#### **CIMITERI**

#### **MENTANA CENTRO URBANO E CASTELCHIODATO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n°7 1 DEL 21/12/2017

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/04/2022  
In vigore dal 07/05/2022

#### **INDICE GENERALE**

##### **Capo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1 - Finalità delle norme
- Art. 2 - Competenza al servizio

##### **Capo II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

- Art. 3 - Denuncia dei decessi
- Art. 4 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi
- Art. 5 - Denuncia della causa di morte
- Art. 6 - Casi di morte per malattie infettive - diffuse
- Art. 7 - Comunicazione decessi dovuti a reati
- Art. 8 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali
- Art. 9 - Medico necroscopo

##### **Capo III - AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO**

- Art.10 - Autorizzazione alla sepoltura
- Art.11 - Nulla osta dell'autorità giudiziaria
- Art.12 - Nati morti e prodotti abortivi

##### **Capo IV - RISCONTRO DIAGNOSTICO**

- Art.13 - Riscontro diagnostico

##### **Capo V - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

- Art.14 - Periodo di osservazione
- Art.15 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art.16 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva diffusa o per avanzato stato di putrefazione
- Art.17 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art.18 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

##### **CAPO VI – SEPOLTURA DEI CADAVERI**

- Art.19 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art.20 - Obbligo del feretro individuale - VERIFICA
- Art.21 - Caratteristiche feretri per inumazioni

Art.22 - Casse per tumulazioni.

Art.23 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Art.24 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art.25 - Caratteristiche feretri per tumulazioni per trasporti fuori Comune

Art.26 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

Art.27 - Chiusura del feretro. Verbale di incassatura di salma

Art.28 - Fornitura gratuita dei feretri

#### **Capo VII - TRASPORTO DEI CADAVERI**

Art.29 - Orario e percorsi dei trasporti funebri

Art.30 - Servizio di trasporto funebre

Art.31 - Trasporti a carico del Comune

Art.32 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive diffuse o portatrici radioattività

Art.33 - Trasporto salma ad altro Comune o all'estero

Art.34 - Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Art.35 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive diffuse

Art.36 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Art.37 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

Art.38 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art.39 - Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art.40 - Trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili

Art.41 - Trasporto cadaveri da e per l'estero

#### **Capo VIII - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO**

Art.42 - Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

Art.43 - Ricevimento cadaveri

Art.44 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Art.45 - Consegna registro al Comune

#### **Capo IX - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

Art.46 - Caratteristiche del Cimitero

Art.47 - Divisione del Cimitero in campi comuni e per sepolture private

Art.48 - Disposizione campi comuni

Art.49 - Sepolture private - Natura e concessione

Art.50 - Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

Art.51 - Reparto speciale per prodotti abortive

Art.52 - Disposizioni generali dei reparti nel cimitero

Art.53 - Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

#### **Capo X - CAMERA MORTUARIA – OSSARIO COMUNE**

Art.54 - Disposizioni

Art.55 - Caratteristiche camera mortuaria

Art.56 - Ossario comune

#### **Capo XI - INUMAZIONI**

Art.57 - Caratteristiche e utilizzazione delle fosse

Art.58 - Numerazione ed individuazione delle fosse - Segni funerari – Illuminazione votiva

Art.59 - Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

Art.60 - Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età

Art.61 - Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età

Art.62 - Deposizione del feretro nella fossa

#### **Capo XII - TUMULAZIONI**

Art.63 - Spese di manutenzione

Art.64 - Sistema di tumulazione

Art.65 - Tumulazione provvisoria

Art.66 - Divieto di riapertura sepolture

Art.67 - Cinerari

Art.68 - Cremazione cadaveri - Urne cinerarie e cellette

#### **Capo XIII – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E RICONGIUNGIMENTI**

Art.69 - Traslazioni

Art.70 - Esumazioni - Carattere

Art.71 - Esumazioni ordinarie  
Art.72 - Disposizioni

- Art.73 - Esumazioni straordinarie
- Art.74 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie
- Art.75 - Ossa provenienti dalle esumazioni
- Art.76 - Estumulazioni ordinarie
- Art.77 - Divieto di riduzione di salme estumulate
- Art.78 - Estumulazioni straordinarie
- Art.79 - Norme particolari per le estumulazioni
- Art.80 - Ricongiungimenti
- Art.81 - Norme igieniche
- Art.82 - Corrispettivi

#### **Capo XIV - CONCESSIONI CIMITERIALI**

- Art.83 - Atto di concessione
- Art.84 - Diritto di sepoltura per tombe individuali
- Art.85 - Diritto di sepoltura per tombe di famiglia e monumentali
- Art.86 - Costruzione sepolture private
- Art.87 - Durata concessione
- Art.88 - Esclusioni
- Art.89 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo
- Art.90 - Rinuncia al diritto d'uso
- Art.91 - Decadenza e revoca della concessione
- Art.92 - Obblighi
- Art.93 - Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero
- Art.94 - Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni
- Art.95 - Manutenzione sepolture private
- Art.96 - Effetti della revoca delle concessioni
- Art.97 - Fascicoli delle concessioni cimiteriali

#### **Capo XV - PULIZIA DEL CIMITERO**

- Art.98 - Custodi dei cimiteri
- Art.99 - Esecuzione lavori da parte dei concessionari
- Art.100- Trasporto materiale
- Art.101 - Materiale proveniente da scavi e demolizioni
- Art.102 - Orario
- Art.103 - Ingresso del pubblico al cimitero – Ingresso salme
- Art.104 - Circolazione e sosta
- Art.105 - Accesso ai cimiteri per lavori
- Art.106 - Manutenzione delle tombe - Ornamenti floreali
- Art.107 - Pulizia interna
- Art.108 - Divieti speciali
- Art.109 - Obbligo di comportamento
- Art.110 - Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali
- Art.111 - Reparti speciali entro i cimiteri

#### **Capo XVI – PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI**

- Art.112 - Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri
- Art.113 - Custode
- Art.114 - Relazione annuale del gestore
- Art.115 - Responsabilità
- Art.116 - Compiti particolari del custode
- Art.117 - Necrofori – Compiti
- Art.118 - Convenzione con il Comune di Fonte Nuova

#### **Capo XVII - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.119 - Casistiche non previste
- Art.120 - Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni
- Art.121 - Richiamo norme vigenti
- Art.122 - Abrogazione precedenti disposizioni
- Art.123 - Entrata in vigore

## **CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ART. 1 Finalità delle norme**

1. Il presente regolamento, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia del cimitero comunale di Mentana (Centro urbano e di Castelchiodato), in osservazione del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamenti vigenti in materia.

### **ART. 2 Competenza del servizio**

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco il quale si avvarrà, per lo scopo, del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., dei medici necroscopi, dei custodi del cimitero e dei necrofori, degli addetti al servizio Polizia Municipale e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza.

## **CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

### **ART. 3 Denuncia dei decessi**

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:
  - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
  - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
  - c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale di stato civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

### **ART. 4 Decessi accidentali o delittuosi**

1. Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie di sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
2. Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele presso il domicilio od alla camera di osservazione del cimitero.
3. Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, semprechè non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite.

**ART. 5**  
**Denuncia della causa di morte.**

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita dal medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
5. A cura del Comune, presso l'ufficio di stato civile dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

**ART. 6**  
**Casi di morte per malattie infettive diffuse**

1. Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva il medico deve informare immediatamente il Sindaco ed il servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. per i provvedimenti di disinfezione, dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

**ART. 7**  
**Comunicazione decessi dovuti a reati**

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale di stato civile delegato, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

**ART. 8**  
**Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta dovrà informare immediatamente il Comune e le Autorità Giudiziarie che rilasceranno il nulla osta per la sepoltura.

**ART. 9**  
**Medico necroscopo**

1. Per il combinato disposto dall'Ordinamento dello Stato Civile, art. 74 del D.P.R. n° 396/2000 e dall'art. 4 del regolamento nazionale di polizia mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L.
2. I medici necroscopi dipendono, per tale attività dal Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. cui riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

## **CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO**

### **ART. 10**

#### **Autorizzazione alla sepoltura**

1. L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è proceduto all'accertamento della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.
2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso salvo quanto previsto dagli artt 5,6 e 7 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

### **ART. 11**

#### **Nulla osta dell'autorità giudiziaria**

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

### **ART. 12**

#### **Nati morti e prodotti abortivi**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. n° 396/2000, Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Nella dichiarazione da rilasciarsi dai medici e dalle ostetriche dovrà indicarsi l'età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile e le cause, certe o probabili, della morte del feto e quelle dell'aborto.
3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L.

## **CAPO IV RISCONTRO DIAGNOSTICO**

### **ART. 13**

#### **Riscontro diagnostico**

1. Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previsti dalla legge 15 febbraio 1961, n. 83 e dall'art.37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
2. Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale.
3. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco o dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 5 da parte del servizio di igiene pubblica dell' A.S.L.
4. Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 6.
5. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

## **CAPO V OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

**ART. 14**  
**Periodo di osservazione**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
2. Salve diverse prescrizioni del Sanitario addetto al servizio di igiene pubblica della A.S.L., la salma può essere tenuta nell'abitazione, per il periodo di osservazione e vegliata a cura della famiglia.

**ART. 15**  
**Periodo di osservazione in caso di morte apparente.**

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

**ART. 16**  
**Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusa o per avanzato stato di putrefazione**

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore, ordinando eventualmente il trasporto alla camera mortuaria del cimitero in apposito carro chiuso per il periodo d'osservazione, fermi restando i provvedimenti di disinfezione.

**ART. 17**  
**Disposizione della salma durante il periodo di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Sono consentite le opportune operazioni di pulizia da usarsi sul cadavere rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo.
3. Il cadavere occultato con coperta dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica.
4. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del servizio di igiene pubblica della A.S.L., la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

**ART. 18**  
**Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività**

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L..



## **CAPO VI SEPOLTURA DEI CADAVERI**

### **ART. 19 Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo prima di essere deposto nel feretro.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L.

### **ART. 20 Obbligo del feretro individuale – Verifica**

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **ART. 21 Caratteristiche feretri per inumazioni**

1. I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione, devono essere in legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2
2. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

### **ART. 22 Casse per le tumulazioni**

1. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al successivo art. 25.

### **ART. 23 Divieto di uso di materiale non biodegradabile**

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
3. E', altresì, vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

### **ART. 24 Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni**

1. Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 22 e 23 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per l' inumazione, in Comune distante meno di 25 km. e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
2. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

#### **ART. 25**

#### **Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune**

1. Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno forte e l'altra di metallo.
2. La cassa metallica, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
3. Tutto ciò che concerne la fattura delle casse è disposto dagli artt. 30 – 31 del D.P. R. 10 Settembre 1990 n° 285.

#### **ART. 26**

#### **Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune**

1. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.
2. L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

#### **ART. 27**

#### **Chiusura del feretro - Verbale di incassatura**

1. All'atto del seppellimento, il feretro dovrà chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti.
2. A cura delle Ditte specializzate, sarà collocata sul feretro una targa di piombo col nome del defunto e l'anno di morte impressi in modo indelebile.

#### **ART. 28**

#### **Fornitura gratuita dei feretri**

1. E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa e del loculo, per le persone che risultino, da apposita attestazione del Settore Servizi Sociali, non in grado di sostenere la spesa stessa, il trasporto funebre verrà effettuato in forma ordinaria.

### **CAPO VII TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **ART. 29**

#### **Orario e percorsi dei trasporti funebri**

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte.
2. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei feretri, le modalità ed i percorsi consentiti anche per la sosta dei feretri in transito.
3. I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

**ART.30**  
**Servizio di trasporto funebre**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
4. - Il trasporto può essere eseguito a cura della famiglia.

**ART. 31**  
**Trasporti a carico del Comune**

1. Sono a carico del Comune, **nella percentuale del 50% del costo e fino al limite massimo di 1.000,00 (mille/00)**, i trasporti dei cadaveri al cimitero per i non abbienti di cui al precedente art. 30 ed il trasporto avverrà in forma ordinaria.

**ART. 32**  
**Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici radioattività**

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.19, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L., salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

**ART. 33**  
**Trasporto salme ad altro Comune o all'estero**

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente art. 27.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.
3. Tale trattamento è eseguito dal Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.
4. Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
5. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

**ART.34**  
**Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero**

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello stato civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento.

#### **ART.35**

### **Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive**

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni degli articoli 32 e 33.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto dal Ministero della Sanità.

#### **ART.36**

### **Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri**

1. - Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso.

#### **ART. 37**

### **Obbligo dell'autorizzazione al trasporto**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

3. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

#### **ART. 38**

### **Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche**

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

#### **ART.39**

### **Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche**

1. Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

#### **ART. 40**

### **Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 34 e 39 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco portante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

**ART. 41**  
**Trasporto cadaveri da e per l'estero**

1. Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R.10 settembre, n. 285.

**CAPO VIII**  
**CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO**

**ART. 42**  
**Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero**

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non accompagnato:
  - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile;
  - b) dall' autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.
2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 8.
3. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art.12.
4. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso gli uffici cimiteriali.

**ART. 43**  
**Ricevimento cadaveri**

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione, previo pagamento di una somma (**Tassa di tumulazione**) da versare al **Gestore del cimitero** stabilita dagli organi competenti:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
  - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 12 del presente regolamento;
  - e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
  - f) i cadaveri delle persone non residenti che hanno i parenti fino al secondo grado residenti a Mentana o che hanno vissuto un periodo nel comune stesso o se originari di Mentana **possono essere ricevuti soltanto per tumulazione in loculi.**
2. Il Sindaco, nel caso ciò non comporti la rapida saturazione dei campi cimiteriali o la mancata disponibilità di loculi, con il rischio di non poter garantire quanto previsto al precedente primo comma, può autorizzare il ricevimento nel cimitero per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri di persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso che hanno espresso in vita la volontà di essere ivi inumate o tumulate.
3. Nel momento in cui si verificano i rischi di cui sopra il Sindaco, disporrà il diniego dell'accoglimento nel cimitero dei cadaveri di cui al precedente comma.

**ART. 44**  
**Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni**

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 42, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
  - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, ove esista un impianto di cremazione, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc..

**ART.45**  
**Consegna registro al Comune**

- 1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta dei competenti uffici comunali o governativi.
- 2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

**CAPO IX**  
**DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

**ART. 46**  
**Caratteristiche del cimitero**

- 1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto.
- 2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente munito di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

**ART.47**  
**Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private**

- 1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.
- 2. Sono comuni le sepolture per inumazioni della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente su disposizioni testamentarie comunicate dai congiunti della salma od ogni qualvolta non sia richiesta altro tipo di sepoltura.

**ART.48**  
**Disposizioni campi comuni**

- 1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
- 2. Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

**ART. 49**  
**Sepolture private - Natura e concessione**

- 1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di seguito riportate.
- 2. Esse possono consistere:
  - a) Nella concessione d'uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;

- b) Nella concessione d'uso temporaneo, di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.
3. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 50**

##### **Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere**

1. Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti al culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.
2. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti "jure sanguinis".

3 -Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una area adeguata del cimitero.

#### **ART. 51**

##### **Reparto speciale per prodotti abortivi**

1. Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati morti all'Ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dal Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L., secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

#### **ART. 52**

##### **Disposizioni generali dei reparti nel cimitero**

1. La ubicazione e disposizione dei vari reparti nei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 54 a 63 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

#### **ART. 53**

##### **Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento**

1. La ripartizione Tecnica-Comunale deve essere dotata di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, con bollo e firma in originale.
2. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
3. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano stati creati dei nuovi cimiteri o siano stati soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

#### **CAPO X**

##### **CAMERA MORTUARIA -OSSARIO COMUNE**

#### **ART. 54**

##### **DISPOSIZIONI**

1. All'interno del cimitero comunale deve essere presente una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante e dopo il periodo di osservazione, in attesa di inumazione o tumulazione, senza riguardo alla religione professata in vita dal defunto.

#### **ART. 55**

## **Caratteristiche camera mortuaria**

1. La camera mortuaria deve essere bene illuminata, ventilata e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale facilmente lavabile, liscio, impermeabile, bene unito e disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

### **ART.56 Ossario comune**

1. All'interno del cimitero deve essere presente un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, quando non richieste dai familiari per altre destinazioni all'interno del cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

## **CAPO XI INUMAZIONI**

### **ART.57 Caratteristiche e utilizzazione delle fosse**

1. Non verranno effettuate inumazioni nei giorni festivi;
2. I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica e per il livello della falda idrica .
3. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22.
4. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
5. L'utilizzazione delle fosse dovrà iniziare da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità
6. Le Agenzie Funebri sono tenute a fornire la Croce e la targa di identificazione della salma.

### **ART. 58 Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari - Illuminazione votiva**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici, portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Il cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, appena coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto definitivo fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo, verrà applicata una targhetta di materiale idoneo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.
3. Sulla fossa possono essere collocate, a cura e spese degli interessati, lapidi, croci e altri segni funerari, purché risultino decorosi e non in contrasto con l'austerità del luogo, di grandezza non superiore a m. 1,5 e che non presentino fenomeni di ristagno di liquidi.
4. Trascorso il decennio di seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, diventano di proprietà comunale.

### **ART. 59 Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento**



1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **ART. 60**

##### **Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età**

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3.50.

2. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di m. 0.50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### **ART. 61**

##### **Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1.50 una larghezza di m. 0.50 e devono distare di almeno m. 0.50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

#### **ART. 62**

##### **Deposizione del feretro nella fossa**

1. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro.

2. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente art. 59.

### **CAPO XII TUMULAZIONI**

#### **ART. 63**

##### **Spese di manutenzione**

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

#### **ART. 64**

##### **Sistema di tumulazione**

1. Non si effettuano tumulazioni nei giorni festivi;
2. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro;
3. È prevista la tumulazione di urna cineraria all'interno di un loculo anche se presente un feretro, limitatamente:

- purchè legato al concessionario da un vincolo di parentela fino al 2° grado;
  - al convivente, a condizione che la convivenza sia registrata in comune;
  - alla durata della concessione del loculo;
4. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro;
  5. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas;
  6. E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5;
  7. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita dei liquidi devono avere delle caratteristiche di impermeabilità ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;
  8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna;
  9. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

#### **ART. 65**

##### **Tumulazione provvisoria**

1. Le disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento e agli artt. 30-31 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

#### **ART. 66**

##### **Divieto di riapertura sepolture**

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non al termine del periodo di inumazione, **tumulazione** o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per effettuazioni di traslazioni autorizzate dal Sindaco o Vicesindaco.

#### **ART. 67**

##### **Cinerari**

1. All'interno del cimitero può essere presente un cinerario comune per la raccolta e la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere la forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto a tale destinazione.

#### **ART. 68**

##### **Cremazione cadaveri - Urne cinerarie e cellette**

1. Ove non esista un impianto destinato alla cremazione, per la sua costruzione si osserveranno le norme contenute negli articoli da 78 a 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n°285.
2. - Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. - Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto dalla lettera a) dell'art. 49.
4. Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossarietti appositamente costruiti.
5. *L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, che la*

*rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.*

*6. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 comma 1 lett. b) della legge n. 130 del 30.03.2001.*

*7. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario.*

*8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.*

*9. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della Legge n. 130/2001.*

*10. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.*

## **CAPO XII TRASLAZIONI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **ART. 69 TRASLAZIONI**

1. Le traslazioni sono previste nei seguenti casi:

- a. Ricongiungimenti come da art. 80
- b. Estumulazioni straordinarie come da art. 78
- c. Sepoltura Tomba Privata
- d. I soggetti con ridotta, impedita capacità motoria o sensoriale, se congiunti con il defunto fino al 2° grado di parentela possono richiederne la traslazione a fronte dell'ottenimento del "Verbale della commissione Medica" redatto dal medico legale assegnando così un loculo idoneo.

2. I loculi che si libereranno a seguito di una traslazione verranno assegnati *tenendo* conto dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale dell'Ente delle richieste di chi vuole averli in concessione, riservando la priorità ai congiunti fino al 2° grado di parentela dei defunti adiacenti ai loculi liberi che avranno 1 mese per fare richiesta.

Nei casi di traslazione il richiedente dovrà accettare la rinuncia alla concessione del loculo che lascia.

### **ART. 70 Esumazioni – Carattere**

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

### **ART. 71 Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione.

Le fosse rese disponibili dai resti del feretro saranno utilizzate per le nuove inumazioni.

2. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione o di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che non può essere comunque inferiore a 5 anni .

**ART. 72**  
**Esumazioni ordinarie - Disposizioni**

1. Le esumazioni ordinarie, vengono autorizzate dal Sindaco o vicesindaco.

**ART. 73**  
**Esumazioni Straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini giudiziarie o, previa autorizzazione del Sindaco o vicesindaco, per essere dislocate in altre sepolture o cremazioni.

2. Tali esumazioni dovranno essere eseguite alla presenza del Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

**ART. 74**  
**Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie**

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L. dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

**ART. 75**  
**Ossa provenienti dalle esumazioni**

1. Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle apposite cassette di zinco..

2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere raccolti in appositi contenitori a smaltimento speciale, situati all'interno del cimitero, durante le ore di chiusura al pubblico.

**ART. 76**  
**Estumulazioni ordinarie**

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione solo se le salme si trovano in completa condizione di mineralizzazione con conseguente ed immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario e sempre su parere del Coordinatore Sanitario.

2. Le salme estumulate devono essere inumate dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate, allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

**ART. 77**  
**Divieto di riduzione di salme estumulate**

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L. chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

**ART. 78**

## **Estumulazioni straordinarie (Traslazioni)**

1. Il Sindaco o vicesindaco possono autorizzare, dopo i periodi di tempo, previsti nell'art. 74, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L.
2. Qualsiasi traslazione in altro comune o che preveda il trasferimento della salma dal cimitero dopo 6 mesi dalla tumulazione, va obbligatoriamente rivestita con appositi cassoni di zinco.
3. Le spese per l'estumulazioni straordinarie (traslazioni) sono a carico dei famigliari della salma.

### **ART. 79**

#### **Norme particolari per le estumulazioni**

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dagli artt. 83-84-85-del D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 e art. 41 del DGR.n. 693 del 01.12.2015;

### **ART. 80**

#### **Ricongiungimenti**

#### **I Ricongiungimenti possono essere eseguiti in 4 modi:**

1. Con riferimento alla sede di Mentana Centro del cimitero comunale, spostamento di una o due salme dalla parte del cimitero costruito post 02 aprile 2016 (zona nuova) alla parte del cimitero costruito ante 02 aprile 2016 (zona vecchia) assegnando uno o due loculi liberi.
2. Spostamento di una o due salme, **nella parte del cimitero costruito post 02 aprile 2016 (zona nuova)** in cui dovranno assegnarsi uno o due loculi, rispettivamente in 4° e 5° fila disponendoli verticalmente **o orizzontalmente**.
3. **Spostamento di una o due salme, nella parte del cimitero costruito ante 02 aprile 2016 (zona vecchia) in cui dovranno assegnarsi uno o due loculi, disponendoli verticalmente o orizzontalmente.**
4. **Con riferimento al cimitero comunale di Castelchiodato, spostamento di una o due salme in cui dovranno assegnarsi uno o due loculi, rispettivamente in 4° e 5° fila disponendoli verticalmente o orizzontalmente.**

I loculi che si liberano a seguito di un ricongiungimento verranno assegnati tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale dell'Ente delle richieste, salvo richiesta entro 2 mesi da parte dei proprietari dei loculi contigui che ne hanno il diritto.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, e solo per i primi due mesi, non saranno assegnati i loculi della "zona vecchia", affinché, nello stesso tempo, possa essere fatta richiesta, dai parenti dei defunti tumulati nella "zona nuova", di spostamento nei loculi liberi della zona vecchia.

### **ART. 81**

#### **Norme igieniche**

1. Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

### **ART. 82**

#### **Corrispettivi**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie tranne quelle relative a sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.
2. In caso di richiesta di traslazione di salma in questo ed in altri Comuni, il Concessionario non è tenuto ad alcun rimborso per ciò che concerne il loculo avuto in concessione.
3. Nei casi di ricongiungimento salme, coloro che provvederanno a rendere libero il loculo concesso in uso temporaneo, **avranno diritto ad un rimborso computato sulla base del prezzo di concessione, suddiviso per gli anni di concessione e moltiplicato per gli anni di possesso (totale costo concessione / durata concessione x anni rimanenti)**
4. Nel caso in cui lo spostamento avviene nella stessa parte del cimitero, **i richiedenti avranno diritto ad un rimborso per gli anni di concessioni rimanenti in merito al loculo lasciato libero (totale costo concessione / durata concessione x anni rimanenti) e al pagamento della nuova concessione per il loculo occupato.**

## **CAPO XIV CONCESSIONI CIMITERIALI**

### **ART. 83 Atto di concessione**

1. La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, colombari, ossarietti e cellette solo in presenza di salme o di resti mortali deve risultare da regolare contratto scritto da rilasciarsi previa domanda al Sindaco, nelle forme di legge a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabiliti dalla Giunta comunale ai sensi del precedente art. 49, comma 3.
2. Il loculo dato in concessione sarà individuato procedendo per ordine progressivo dei loculi disponibili seguendo la numerazione che sarà assegnata ai singoli loculi.
3. La numerazione dei loculi avviene contando dal 1° loculo in basso a sinistra guardando la campata procedendo in maniera continua e regolare dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso della fila successiva come da successivi prospetti esemplificativi.
4. Il metodo di assegnazione è l'onda. Si può derogare a questo metodo esclusivamente nel caso dei ricongiungimenti previsto dall'art. 80 del presente regolamento, nei casi previsti dall'art. 69 comma 1 lettera "d" del presente regolamento, nel caso in cui i parenti del defunto scelgano di propria volontà, con richiesta in carta semplice all'ufficio servizi cimiteriali, di tumulare in quarta o quinta fila, specificando la fila nella richiesta, oppure scegliendo un loculo, previa disponibilità facendo richiesta in carta semplice all'ufficio servizi cimiteriali.
5. Si ha la possibilità di scegliere il loculo, previa disponibilità, nella zona vecchia del cimitero facendo richiesta in carta semplice all'ufficio servizi cimiteriali.
6. In caso di traslazioni, i loculi verranno assegnati secondo la seguente metodologia, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale dell'Ente delle richieste di traslazione pervenute dopo l'adozione del regolamento modificato.

Esempio n. 1

Prospetto di numerazione campata a cinque file

Fila 5^	5	6	15	16	25	26
Fila 4^	4	7	14	17	24	27
Fila 3^	3	8	13	18	23	28
Fila 2^	2	9	12	19	22	29
Fila 1^	1	10	11	20	21	30

### **ART. 84 Diritto di sepoltura per tombe individuali**

1. Per le tombe individuali, i loculi e le nicchie il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, ad esclusione delle cremazioni **fino al 2° grado di parentela**.
2. Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. Il diritto di concessione per loculo individuale ha la durata massima di anni 30 (trenta). Può essere rinnovato se necessario previa nuova concessione del loculo con relativo atto. Scaduti i termini, il proprietario della concessione deve:
  - a) Esumare il defunto e trasferirlo nel colombaio o nella fossa comune
  - b) Rinnovare la concessione, se necessario, sul quale verrà applicata la tariffa corrente
  - c) **procedere alla cremazione e per la relativa urna cineraria dovrà essere indicata la collocazione oppure sarà collocata nel cinerario comune.**

#### **ART. 85**

#### **Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali**

1. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia o monumentali, è riservato alle persone nominati concessionari, ai loro familiari o a chiunque da essi stabilito.

#### **ART. 86**

#### **Costruzione sepolture private**

1. I progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Responsabile del Settore Tecnico, previa autorizzazione del Sindaco.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

#### **ART. 87**

#### **Durata concessione**

1. le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata temporanea. Tale durata non può superare i 99 anni (art. 92, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285).

#### **ART. 88**

#### **Esclusioni**

1. Non possono essere rilasciate concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **ART. 89**

#### **Durata e decorrenza delle concessioni – Rinnovo**

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 84, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto.
2. - Le concessioni, se possibile, possono essere rinnovate alla scadenza previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
3. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.
4. Nessuna concessione d'uso può essere rilasciata a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerienze, tale onoranza sia disposta dal Consiglio comunale.

#### **ART. 90**

#### **Rinuncia al diritto d'uso**

1. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione delle aree concesse.
2. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso né da parte del comune né da parte del gestore.
3. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.
4. *Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di area quando:*
  - a) *il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;*
  - b) *il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.**In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari ad 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.*
5. In caso di opere costruite non è riconosciuto alcun indennizzo al concessionario da parte del Comune o del Gestore

#### **ART. 91**

##### **Decadenza e revoca della concessione**

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n° 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

#### **ART. 92**

##### **Obblighi**

1. Con l'atto della concessione, il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione.

#### **ART. 93**

##### **Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero**

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, quanto disposto in merito dagli articoli 96 – 97-98-99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n°285 .

#### **ART. 94**

##### **Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni**

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.
- 2- Per i resti mortali si adotteranno i provvedimenti previsti dal presente regolamento.

#### **ART. 95**

##### **Manutenzione sepolture private**

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.
2. In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi dei precedenti articoli.



**ART. 96**  
**Effetti della revoca delle concessioni**

1. Reso esecutivo il provvedimento di revoca, il Sindaco, sentito il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L., adoterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
2. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzature funebre passa a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal 1° comma del precedente art. 92.
3. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo o smaltiti.
4. Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti od affini fino al 4° grado semprechè nello stesso cimitero.
5. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.
6. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

**ART.97**  
**Fascicoli delle concessioni cimiteriali**

1. Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo, conservato dai Servizi Cimiteriali nel quale si registreranno i dati relativi alla concessione.

**CAPO XV PULIZIA DEL  
CIMITERO**

**ART. 98**  
**Custodia dei cimiteri**

1. Il cimitero, fuori del tempo necessario alle onoranze funebri dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni. Previa autorizzazione del Sindaco, sentito il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L. e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

**ART. 99**  
**Esecuzione lavori da parte dei concessionari**

1. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.
2. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

**ART. 100**  
**Trasporto materiale**

1. Per il trasporto del materiale da costruire e per il passaggio del personale, deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

**ART. 101**  
**Materiale proveniente da scavi e demolizioni**

1. Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato in luogo idoneo previa anonimizzazione delle eventuali memorie.

**ART. 102**  
**Orario**

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita indicazione affissa all'ingresso.

**ART. 103**  
**Ingresso del pubblico al cimitero – Ingresso salme**

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
2. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi o per coloro che sono muniti di autorizzazione amministrativa all'uso di autovettura per accompagnamento di invalidi
3. L'ingresso delle salme è consentito tutti giorni, escluso la domenica, per cui in tale giorno non sarà effettuato alcun servizio di inumazione e tumulazione.

**ART. 104**  
**Circolazione e sosta**

1. E' vietato introdursi nel cimitero e soffermarsi all'ingresso del medesimo allo scopo di questuare.
2. E' vietato sostare con veicoli lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.
3. Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.
4. E' vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

**ART. 105**  
**Accesso al cimitero per lavori**

1. Gli operatori del Cimitero unitamente ai propri veicoli, potranno entrare nel Cimitero stesso ad effettuare lavori per privati, debitamente autorizzati.

**ART. 106**  
**Manutenzione delle tombe – Ornamenti Floreali**

1. Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campi comuni, possono deporsi fiori e corone.
2. E' consentito altresì coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa.
3. Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci od altri segni funerari di cui al precedente, il Comune o gestore farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se ritenuta indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.
4. E' vietato apporre alla base dei loculi, per non ostacolare e rendere meno pericolosa la manovra delle scale e il passo pedonale, ornamenti floreali di qualsiasi tipo e grandezza.

**ART. 107**  
**Pulizia interna**

1. La strada interna del cimitero, i viali e i sentieri che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta pulita, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e rimosse.

#### **ART. 108**

##### **Divieti speciali**

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.
2. E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
3. E' proibito oltre l'orario di apertura al pubblico di soffermarsi, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.
4. *Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:*
  - a) *tenere un contegno chiassoso, parlare ad alta voce;*
  - b) *entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;*
  - c) *introdurre oggetti irriverenti;*
  - d) *rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;*
  - e) *gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;*
  - f) *disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire volantini pubblicitari;*
  - g) *fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.*
- 5 - *Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.*

#### **ART. 109**

##### **Obbligo di comportamento**

1. E' vietato entrare nel Cimitero Comunale con abiti succinti e sostare all'interno di essi con petto e dorso scoperti;
2. E' vietato l'ingresso nel Cimitero Comunale di qualsiasi tipo di animale;
3. E' fatto obbligo a tutti gli operatori del marmo di apporre sui lavori effettuati una targa di identificazione con generalità e numero telefonico;
4. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo denunciare il fatto al Funzionario Responsabile per gli ulteriori adempimenti.

#### **ART. 110**

##### **Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali**

1. Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, nonché ai funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto espressa in vita.
2. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
  - coniuge convivente o semplicemente convivente;
  - figli;
  - genitori;
  - altri parenti in ordine di grado.
3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale diritto

**ART. 111**  
**Reparti speciali entro i cimiteri**

1. I piani regolatori cimiteriali possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere data dal Sindaco un' area adeguata in concessione all'interno del cimitero.

**CAPO XVI**  
**PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI**

**ART. 112**  
**Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri**

1. Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla dotazione organica del Comune

**ART. 113**  
**Custode**

1. Al custode è affidata la gestione dei cimiteri in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla pulizia, sorveglianza, ecc., e la tenuta dei registri. Nelle sue funzioni agisce alle dipendenze del Settore Servizi Cimiteriali.
2. Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

**ART. 114**  
**Relazione annuale del gestore**

1. Ogni 6 mesi il gestore rimetterà al Settore Servizi Cimiteriali una relazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti in loco.

**ART. 115**  
**Responsabilità**

1. Ferma restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose od altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

**ART. 116**  
**Compiti particolari del custode**

1. Spetta, inoltre, al custode:
  - a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto.
  - b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 44 del presente regolamento;
  - c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
  - d) provvedere, con l'eventuale aiuto dei necrofori alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;

- e) provvedere o assistere alla tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie con relativa assistenza dei Sanitari del Servizio di Igiene Pubblica.
- g) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati.
- h) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- i) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- l) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- m) segnalare al Responsabile del Servizio ogni deficienza che venisse riscontrata, sul funzionamento o sulle condizioni del Cimitero;
- n) denunciare al Funzionario Responsabile qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- o) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dai Servizi Amministrativi cimiteriali.

**ART. 117**  
**Necrofori – Compiti**

1. I necrofori collaborano con il custode per l'espletamento delle sue funzioni e sostituiscono lo stesso nei casi di assenza.

**ART 118**  
**Convenzione con il Comune di Fonte Nuova**

1. Il Comune di Mentana e quello di Fonte Nuova, nato per scissione dal primo, gestiscono i cimiteri di Mentana e Castelchiodato in forma associata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2002.
2. Nel caso in cui la convenzione venga sciolta, il Comune di Mentana riconosce il diritto al seppellimento nei suoi cimiteri, ai cadaveri dei cittadini, residenti nel Comune di Fonte Nuova, ma originari del Comune di Mentana.  
Tale origine è dimostrata da:
  - Nascita all'interno del Comune di Mentana del soggetto;
  - Nascita all'interno del Comune di Mentana di un ascendente, della linea paterna o materna, fino al secondo grado.

**CAPO XVII DISPOSIZIONI FINALI**  
**ART. 119**  
**Trasgressioni - Accertamento – Sanzioni**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti che costituiscono reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro (Art. 7 bis D.Lgs 18.8.2000 n°267 aggi unto dall'art 16 L. 16.1.2003 n°3).

**ART. 120**  
**Richiamo norme vigenti**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285.

**ART. 121**  
**Abrogazione precedenti disposizioni**

1. E' abrogata qualunque disposizione adottata precedentemente dal Comune e che risulti contraria al presente regolamento, anche relativamente ad introiti economici.

**ART. 122**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, entrerà in vigore, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, a seguito dell'esame favorevole dell'Organo Consiliare.

**ART. 123**  
**Casistiche non previste**

Per i casi non previsti nel presente regolamento, il sindaco assume potere decisionale nel rispetto delle leggi vigenti.